

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1317 del 19/03/2020
Oggetto	Art.208 Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di trattamento (R12) di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via Ortigara n.14 - Proponente: Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc - Pratica ARPAE n.27487/2019 - AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1316 del 17/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove MARZO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di trattamento (R12) di veicoli fuori uso, localizzato in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), Via Ortigara n.14 – Proponente: Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc – Pratica ARPAE n.27487/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n. 26 del 30/01/2012, al trattamento (operazione R12 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di veicoli fuori uso mediante la messa in sicurezza, demolizione e pressatura effettuata da terzi mediante mezzo mobile. L'autorizzazione ha validità sino al 30/01/2022. L'autorizzazione unica è stata modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2019-3255 del 08/07/2019;

Presso l'impianto è attualmente autorizzato l'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da veicoli fuori uso (codici EER 160104* e 160106) per un quantitativo massimo complessivo annuale autorizzato alla messa in sicurezza, demolizione, pressatura (effettuata da terzi mediante impianto mobile) di 1.200 t/a (di cui massimo 60 t/a per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06).

Considerato che

in data 19/09/2019, Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, ha presentato istanza per la modifica dell'autorizzazione unica (prot. ARPAE n.144820);

la modifica proposta riguarda il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in fognatura nell'ambito dell'autorizzazione unica vigente;

lo scarico era precedentemente autorizzato con atto del Comune di Pavullo n.1163 del 04/09/2014;

in data 25/10/2019, la ditta ha inoltre presentato la seguente documentazione integrativa:

- relazione di impatto acustico;
- planimetria del reticolo fognario, aggiornata a ottobre 2019;

la Conferenza di Servizi si è quindi riunita il giorno 30/10/2019 ed in quella sede ha individuato la necessità di acquisire ulteriore documentazione da parte della ditta;

con nota prot. n. 174869 del 13/11/2019, ARPAE ha quindi inviato la richiesta con la quale sono state richieste le seguenti integrazioni:

1. *Titolo di disponibilità dell'area, adeguatamente registrato.*
2. *Relazione tecnica descrittiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, comprensiva dei calcoli effettuati, ai sensi della D.G.R. 1860 del 18/12/2006, per il dimensionamento delle volumetrie delle vasche di prima pioggia e del disoleatore in relazione alla superficie scolante.*
3. *Deve essere indicato se sia prevista l'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti mediante taglio con fiamma ossiacetilenica all'interno del capannone industriale (in tal caso, l'attività deve avvenire presso una postazione fissa adeguatamente predisposta e dotata di impianto di aspirazione forzata per i fumi prodotti).*
4. *In materia di attività sottoposte alla normativa di prevenzione incendi, devono essere presentati:*
 - *le dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000, predisposte dal proponente e dal progettista responsabile, con la quale sia certificato che il progetto sottoposto alla Conferenza non prevede che siano svolte attività rientranti negli elenchi di cui al DPR.151/2011; oppure,*
 - *l'indicazione delle attività e delle categorie di cui al DPR.151/2011 previste in progetto e la documentazione sottoposta o da sottoporre al Comando dei VVF (SCIA), completa della eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.*

le integrazioni sono state presentate dal proponente in data 26/11/2019 (prot. ARPAE n.182214);

il rilascio dell'Autorizzazione Unica sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori (art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006); in particolare, sulla base di quanto presentato con l'istanza e di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono acquisite le espressioni di rispettiva competenza relative alle seguenti autorizzazioni/ pareri/ nulla osta:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/06)	A.R.P.A.E.
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/95)	Comune di Pavullo nel Frignano
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (Artt.124 e 125 Dlgs.152/06)	Comune di Pavullo nel Frignano A.R.P.A.E.
Parere di competenza del gestore della pubblica fognatura	HERA Spa
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269, co.2, Dlgs.152/06)	A.R.P.A.E.
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/06)	ATERSIR Comune di Pavullo nel Frignano Provincia di Modena A.R.P.A.E.

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 29/01/2020; in seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, il proponente ha trasmesso alcune informazioni di dettaglio relative al contratto di affitto ed alle emissioni in atmosfera (prot. ARPAE n. 24824 del 17/02/2020);

nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti contributi:

- contributo istruttorio di ARPAE – Distretto Area Sud, sede di Pavullo, espresso con prot. n.193976 del 18/12/2019;
- parere favorevole del Comune di Pavullo nel Frignano (prot. ARPAE n. 164943 del 25/10/2019) in relazione all'impatto acustico (art. 8, comma 6 della L.447/1995) ed allo scarico in pubblica fognatura, alla modifica dell'Autorizzazione Unica relativa all'impianto di trattamento (R12) di veicoli fuori uso, localizzato in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), via Ortigara n.14, per la ditta AUTODEMOLIZIONI BARUFFI DI BARUFFI DAVIDE & C. SNC fatte salve le prescrizioni individuate nell'ambito della conferenza dei servizi;
- parere favorevole dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica – (prot 0002399 del 13/01/2020) a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche di Arpae Servizio Territoriale;
- parere favorevole di Hera Spa (prot 9439 del 21/01/2020) allo scarico in pubblica fognatura;

in generale, dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emerse criticità relative all'impianto, all'autorizzazione vigente ed all'istanza presentata da Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc; le modifiche proposte richiedono la predisposizione dell'Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici, dell'Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, dell'Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose e dell'Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera.

Considerato inoltre che

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 01/04/2005 con i proprietari dell'area, prorogato fino al 30/04/2023 e registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Modena con n.006031, come da dichiarazione del proponente;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.3 CENTRI DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI MATERIALI E LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

1.200 t/a x 10 €/t = **12.000,00 €**;

1.650 mc x 30 €/mc = **49.500,00 €**;

per un importo complessivo pari a 61.500,00 €

in data 09/09/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso (operazioni R12 e R13 di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) nell'impianto sito in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto, riportate nel seguito, e quelle riportate nei documenti ad esso allegati:
- 1) L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei vincoli dell'adiacente area demaniale asservita all'aeroporto e dei vincoli aeroportuali riportati nelle mappe catastali depositate a norma di legge e salvaguardare l'area demaniale ed ogni altra prescrizione o limitazione imposta dagli organismi competenti.
 - 2) Devono essere adottati i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare gli pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre.
 - 3) Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di trattamento "a caldo" (ad esempio taglio con cannello).
 - 4) Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve essere integrato con materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.
 - 5) La viabilità interna al centro, nonché le aree individuate negli elaborati planimetrici devono essere organizzate così come individuate da elaborato denominato "Tavola Unica", presentato con l'istanza del 19/09/2019.
 - 6) Deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti.
 - 7) La segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra.
 - 8) Deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto.

- 9) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento e/o in asfalto, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 10) Deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno.
- 11) Il Piano di Ripristino dell'area, allegato al Progetto di Adeguamento approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 528 del 13112/2005, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività. Entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali: sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria.
- b) di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
Emissioni	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

- c) di approvare i documenti "*Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici*", "*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti*", "*Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose*" e "*Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera*", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione unica;
- d) la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato denominato "Tavola Unica", presentato con l'istanza del 19/09/2019, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- e) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- f) di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- 1) la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - 2) restano salvi i diritti di terzi;
 - 3) copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla registrazione;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

- g) di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 1) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **61.500,00 €**, l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - 2) con la eventuale polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - 3) la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - 4) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- h) di stabilire che **la presente autorizzazione entra in vigore a partire dal giorno successivo al ritiro di copia conforme dell'atto da parte della società richiedente**; da quel momento la determinazione della Provincia di Modena n. 26 del 30/01/2012 e modificata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2019-3255 del 08/07/2019 è da intendersi a tutti gli effetti decaduta;
- i) di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **il termine di validità del presente provvedimento è fissato al giorno 31/01/2022** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- j) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
- k) di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di
- 1) tenere aggiornati, presso l'impianto, due registri:
 - registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale devono essere annotate le movimentazioni dei veicoli da demolire;
 - registro di carico e scarico nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - 2) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano in possesso di adeguati titoli a detenerli ai sensi di legge;

- 3) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - 4) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
 - 5) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
- l) di trasmettere copia del presente atto alla ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
- m) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO), svolge attività di messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso (identificati con i codici EER 160104* e 160106), per un quantitativo massimo pari a 1200 t/anno.

L'attività è stata autorizzata in conformità alle norme definite dal Dlgs.209/2003 con l'approvazione del "piano di adeguamento" (Deliberazione di Giunta Provinciale n.528 del 13/12/2005).

L'attività di recupero consiste in:

- messa in sicurezza del veicolo: rimozione delle componenti pericolose eventualmente presenti (olio, filtri olio, batterie, ecc.);
- demolizione del veicolo con smontaggio delle eventuali parti ancora efficienti e riutilizzabili (parti di ricambio) e delle componenti destinate ad essere classificate come rifiuti (pneumatici, ferro, motori, ecc.);
- deposito delle carcasse e degli altri rifiuti nelle rispettive aree di competenza in attesa di essere conferiti a terzi autorizzati per il loro definitivo recupero.

Nel piazzale esterno pavimentato avvengono il deposito dei veicoli fuori uso in entrata e dei veicoli (carcasse) bonificati/trattati e la pressatura delle carcasse bonificate/trattate.

Nel capannone avviene il deposito delle parti di ricambio ancora in perfetto stato, risultanti dallo smontaggio dei veicoli fuori uso e destinate alla vendita.

Sotto la tettoia viene effettuata l'attività di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli e viene effettuato il deposito dei rifiuti pericolosi (quali ad esempio olio esausto, filtri olio, batterie, ecc) derivanti dal trattamento dei veicoli stessi.

La superficie complessiva dell'impianto interessata all'attività è calcolata in 5.738 mq al netto delle aree verdi ed è recintata e provvista di cancello; l'impianto è identificato catastalmente al foglio n.93, mappale n.91.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza la ditta proponente non ha chiesto modifiche all'impianto.

La Conferenza di Servizi non ha rilevato motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione unica.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, è autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza e demolizione/trattamento di veicoli fuori uso nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

2. I rifiuti per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max istantaneo (messa in riserva)	Q max annuale
16 01 04*	Veicoli fuori uso	n.6 veicoli, di cui al massimo n.1 veicolo disciplinato dall'art.231 del Dlgs. 152/06	1200 t/a, di cui al massimo 60 per i veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs. 152/06
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		

3. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti fasi definite dal Dlgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione e pressatura effettuata presso l'impianto mediante impianto mobile, di veicoli fuori uso.
4. la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati devono intendersi riferiti a:
 - a) veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
 - b) veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
 - c) veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione da parte di terzi, per il quale viene eseguita nell'impianto esclusivamente l'operazione di pressatura mediante mezzo mobile nell'area appositamente dedicata, individuata nell'elaborato grafico "Tavola Unica", allegato; le scocche pressate devono essere stoccate nell'area individuata con la lettera Z nel predetto elaborato.
5. L'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Tavola Unica", allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
6. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del vigente D.lgs. 209/03, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura è da intendersi

- riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA.
7. La messa in sicurezza e la demolizione dei veicoli fuori uso deve avvenire esclusivamente all'interno di aree coperte e dotate di pavimentazione in cemento impermeabile; tale attività deve pertanto essere svolta all'interno della tettoia esistente ubicata nella parte posteriore del capannone e non può essere effettuata nell'area esterna individuata all'interno dell'esistente piazzola in cemento ubicata in prossimità dell'accesso all'impianto.
 8. I veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati). I veicoli in ingresso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06 devono essere stoccati in due settori dedicati, separati mediante barriera mobile.
 9. La pressa mobile di terzi da utilizzare per le operazioni di adeguamento volumetrico deve essere dotata di sistemi per la raccolta ed il contenimento dei reflui derivanti dall'attività di pressatura.
 10. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve avvenire nell'area coperta dotata di pavimentazione impermeabile (capannoncino e relativa tettoia), identificata nell'elaborato grafico "Tavola Unica", allegato, secondo le seguenti indicazioni:
 - a) i condensatori contenenti PCB o PCT:
 1. devono essere collocati in un contenitore a tenuta stagna e chiuso;
 2. per ciascuno deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo: qualora antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, devono essere conferiti ad impianti autorizzati;
 - b) i componenti che possono esplodere (es. air-bags) devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta;
 - c) gli oli (olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, ...) devono essere stoccati in contenitori separati e dedicati, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie di lubrificanti;
 - d) gli altri fluidi (antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, ...) devono essere stoccati in contenitori separati per ognuno di essi, identificati mediante etichette in base alle diverse tipologie;
 - e) i rifiuti liquidi pericolosi devono essere raccolti in contenitori realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al volume del contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
 - f) i filtri dell'olio devono essere depositati in fusto metallico alloggiato sopra il bacino di contenimento sopraccitato, mentre gli oli scolati devono essere stoccati con gli altri oli lubrificanti.
 11. Il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato nel settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori.
 12. Lo stoccaggio degli pneumatici deve avvenire in cassone posto nell'area identificata nell'elaborato grafico "Tavola Unica".
 13. I catalizzatori estratti devono essere collocati al coperto in contenitori a tenuta.

14. Presso l'impianto non possono essere effettuate operazioni di trattamento "a caldo" (ad esempio taglio con cannello).
15. Le operazioni di bonifica delle bombole GPL/metano devono essere effettuate nell'area esterna, dovranno essere svolte in assenza di vento e precipitazioni coprendo eventuali tombini posti nelle vicinanze dell'apparecchio al fine di evitare perdite di qualunque genere.
16. Nello svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, devono essere effettuate le operazioni previste al punto 5 dell'allegato 1 al vigente D.lgs.209/03.
17. Le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03 devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente.
18. Conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", nell'esercizio delle operazioni di demolizione devono essere preventivamente rimossi i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03, che devono essere immediatamente etichettati o resi in altro modo identificabili; lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi.
19. Durante le attività di trattamento, i materiali e i componenti pericolosi devono essere rimossi e separati in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso.
20. Le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero.
21. L'attività di messa in sicurezza e demolizione, comprensiva quindi anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire in area coperta.
22. Lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Eventuali veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06 devono essere stoccati nella stessa area, in un settore dedicato, separato mediante barriera mobile.
23. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza. Eventuali carcasse derivanti da veicoli disciplinati dall'art.231 del D.lgs. 152/06 devono essere stoccati nella stessa area, in un settore dedicato, separato mediante barriera mobile.
24. Lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività di trattamento dei veicoli fuori uso deve avvenire secondo quanto indicato in planimetria e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03.
25. Le aree ed i contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccate.
26. I veicoli fuori uso possono essere trattati solamente dopo la cancellazione dal PRA.
27. Per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.
28. L'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:
art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Scarichi idrici	Scarichi di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

A. PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del Dlgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc presso l'insediamento di via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) gestisce un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso.

L'attività consiste nella messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- a) Scarico servizi igienici palazzina dotati di fossa biologica con recapito nella pubblica fognatura di via Montecuccolo Pavullo. Classificabili come acque reflue domestiche.
- b) Scarico acque meteoriche delle coperture a dispersione sul suolo.

- c) Scarico acque di prima pioggia, dopo trattamento in vasche dimensionate, alla pubblica fognatura di via Montecuccolo.
- d) Le acque di seconda pioggia vengono inviate alla pubblica fognatura di via Montecuccolo.
- e) gli eventuali liquidi originati dall'attività di messa in sicurezza e demolizione effettuata al coperto vengono raccolti in un pozzetto non collegato alla rete fognaria del centro e periodicamente conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati.

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio Idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di prima pioggia (punto c.) sono classificate come "acque di prima pioggia".

Le acque suddette sono recapitate in pubblica fognatura mediante due punti di scarico:

- il primo (S1) riguarda le acque reflue domestiche che sono recapitate nella pubblica fognatura della strada comunale Montecuccolo, che per quanto sopra riportato non necessita di autorizzazione.
- il secondo (S2) riguarda le acque trattate nell'impianto (prima pioggia trattate e seconda pioggia), che sono recapitate nella pubblica fognatura della strada comunale Montecuccolo e che sono oggetto di autorizzazione nell'ambito della presente procedura unica ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. 152/2006.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica non sono proposte variazioni alla configurazione attuale.

Al fine di poter classificare lo scarico (S2) come "scarico di acque di prima pioggia", il dilavamento del piazzale aziendale deve ritenersi completato o esaurito a seguito dei primi 5 mm di acque meteoriche precipitate sull'intera superficie scolante interessata. Per soddisfare tale condizione nel piazzale devono essere stoccati esclusivamente rifiuti non particolarmente inquinanti come autoveicoli fuori uso e loro parti, precedentemente bonificati da oli, fluidi e componenti pericolose.

Tali attività di bonifica e di smontaggio motori, per natura particolarmente imbrattanti, sono effettuate nelle apposite zone predisposte all'interno del fabbricato.

Le acque di prima pioggia raccolte da apposita rete fognaria dedicata sono convogliate nell'impianto di trattamento costituito da due vasche di accumulo aventi ognuna capacità dichiarata pari a 7,38 mc.

Ad evento meteorico concluso le acque sono inviate, tramite elettropompa, al disoleatore avente capacità dichiarata pari a 5,05 mc. e successivamente al pozzetto dotato di filtro oleoassorbente.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Sud di ARPAE (Pavullo), prot. n. 193976 del 18/12/2019.

Il gestore della fognatura Hera S.p.A ha espresso parere favorevole allo scarico con prescrizioni (nota prot. n.5489 del 21/01/2020).

Non sussistono pertanto motivi ostativi al rinnovo del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc, con sede legale a Pavullo nel Frignano (MO), via Ortigara n.14, è autorizzato a scaricare nella pubblica fognatura le acque derivanti dallo stabilimento sito a Pavullo nel Frignano (MO), via Ortigara n.14 nel seguito indicate:
 - acque di prima pioggia derivanti dalle aree del piazzale su cui viene svolta l'attività di trattamento di veicoli fuori uso.
2. Le griglie, le caditoie e le condotte della rete fognaria dedicata devono essere mantenute libere e pulite al fine di garantire la completa raccolta e canalizzazione delle acque di prima pioggia all'impianto di trattamento/depurazione.
3. A valle dell'impianto di trattamento e prima dell'immissione dello scarico terminale in pubblica fognatura deve essere presente apposito pozzetto d'ispezione, opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, che deve essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto deve essere realizzato in modo tale da consentire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui di scarico.
4. Lo scarico delle acque di prima pioggia deve avvenire nel rispetto dei valori limiti di emissione in pubblica fognatura fissati dalla Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.
5. Il rispetto dei suddetti valori limiti non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate ed utilizzate esclusivamente per tale scopo.
6. L'efficienza depurativa degli impianti di trattamento deve essere verificata tramite autocontrolli analitici dello scarico, con **periodicità annuale**.
7. Entro le 48 - 72 ore successive all'ultimo evento meteorico deve essere garantito il completo svuotamento delle vasche di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. I residui oleosi, fangosi e solidi estratti dalle vasche e dal disoleatore, devono essere conferiti come rifiuti a ditte autorizzate.
8. Presso la Ditta deve essere mantenuto a disposizione degli organi di controllo il Registro di Carico/Scarico e i Formulari Rifiuti relativi ai conferimenti effettuati.
9. Con frequenza minima annuale, deve essere effettuata la pulizia dei pozzetti e delle vasche di prima pioggia; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
10. É vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
11. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
12. É fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Pavullo nel Frignano ed al gestore HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico

A. PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi acque - impatto acustico".

Il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori" (comma 6).

L'esercizio di attività rumorose per le quali è previsto il rilascio del nulla osta acustico è pertanto legittimato con la presente autorizzazione unica ed è regolamentato con le prescrizioni e le disposizioni puntualmente individuate nel presente allegato.

B. PARTE DESCRITTIVA

La ditta Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc presso l'insediamento di via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) gestisce la messa in riserva funzionale alla successiva messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della-L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle varie lavorazioni meccaniche per lo smontaggio dei pezzi di recupero degli autoveicoli;
- le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00);

- lo stabilimento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in:
 - a) ricettore R1 identificato nell'unica abitazione presente in zona, posta ad est dell'insediamento e potenzialmente esposta alla rumorosità proveniente dall'attività della ditta AUTODEMOLIZIONI BARUFFI DI BARUFFI DAVIDE & C. S.N.C.; il ricettore preso in esame è un'abitazione posta al piano sovrastante di un'attività produttiva.
 - b) ricettore R2 identificato con una abitazione posta oltre la strada via Montecucolo a una distanza di circa 30 metri.

Il ricettore sensibile R1 è collocato in Classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA mentre il ricettore sensibile R2 è stato inserito in Classe IV classe acustica IV (aree di intensa attività umana) con limiti di immissione assoluti pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni;

La valutazione previsionale di impatto acustico presentata, si è basata su rilevazioni strumentali delle emissioni sonore prodotte dalle lavorazioni, durante la normale attività giornaliera, ai confini aziendali e presso i recettori individuati. Le misurazioni fonometriche effettuate presso i confini di proprietà aziendali, hanno avuto una durata temporale finalizzata alla rappresentatività del rumore prodotto, che se riportato al tempo di riferimento in esame (diurno), ed in assenza di anomalie, evidenzia il rispetto dei limiti di immissione assoluti sia ai confini di proprietà che ai recettori individuati.

Per quanto riguarda il rispetto del limite di cui al criterio differenziale presso i due recettori, rappresentato dalla differenza che intercorre tra il rumore ambientale ed il rumore residuo, che deve rimanere <5dBA nel tempo di riferimento diurno, i dati riportati nella relazione di impatto acustico presentata, evidenziano un differenziale pari a 3,7 dBA presso R1 e 3,3 dBA presso R2 conformemente a quanto previsto dai limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Rispetto alla situazione autorizzata con la modifica prevista non vengono introdotte nuove sorgenti sonore.

In fase istruttoria è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma di tecnico competente in acustica, con cui, valutata la rumorosità della nuova configurazione impiantistica, è attestato il rispetto dei limiti acustici.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Pavullo nel Frignano (prot. ARPAE n. 164943 del 25/10/2019) in relazione all'impatto acustico (art. 8, comma 6 della L.447/1995).

La Conferenza di Servizi, non rilevando motivi ostativi al rilascio del titolo ambientale in materia di impatto acustico, ha espresso il proprio parere favorevole.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc., con sede legale e impianto in via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose, fatti salvi i diritti di terzi, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
2. qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
3. l'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art.269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera.

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

Il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori” (comma 6).

L'esercizio di attività con emissioni in atmosfera è pertanto legittimato con la presente autorizzazione unica ed è regolamentato con le prescrizioni e le disposizioni puntualmente individuate nel presente allegato.

B. PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attuale la ditta **AUTODEMOLIZIONI BARUFFI DAVIDE & C. SNC** svolge attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi, nell'insediamento di Via Ortigara n.14, Pavullo n/F (MO).

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, per l'inserimento del titolo abilitativo Scarichi di acque reflue industriali, risulta la presenza di un'attività di messa in sicurezza di serbatoi gas di autovetture, con emissioni in atmosfera secondo la seguente configurazione:

Numero Emissione	Descrizione
1	Estrazione e combustione gas metano residuale dai serbatoi dopo operazioni di recupero tramite svuotamento bombole
2	Estrazione e combustione GPL residuale dai serbatoi dopo operazioni di recupero tramite svuotamento bombole

C. ISTRUTTORIA E PARERI

In via istruttoria è stato verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi ha espresso il proprio parere favorevole.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **Autodemolizioni Baruffi di Baruffi Davide & C. Snc**, con sede legale e impianto in Via Ortigara n.14 in Comune di Pavullo nel Frignano (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività di messa in sicurezza di serbatoi di gas combustibili con emissioni in atmosfera, in conformità con il progetto presentato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni.

PUNTO DI EMISSIONE N.1 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GAS METANO RESIDUALE DA BONIFICA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 70 kW)	
Portata.....	Tiraggio naturale
Altezza minima.....	3 m
Durata.....	2 h/g (1 volta la mese circa)


PUNTO DI EMISSIONE N.2 - ESTRAZIONE E COMBUSTIONE GPL RESIDUALE DA BONIFICA BOMBOLE (Potenza termica bruciatore circa 70 kW)	
Portata.....	Tiraggio naturale
Altezza minima.....	3 m
Durata.....	2 h/g (1 volta la mese circa)

1. I punti di emissione devono essere posti ad un'altezza tale da impedire l'esposizione degli operatori.
2. Le torce devono essere posizionate in modo tale da garantire un'adeguata dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la immissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche emittenti, devono risultare più alte di almeno un metro rispetto a qualunque ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.
3. Devono essere garantite le condizioni di massima efficienza della combustione, mediante l'ottimale regolazione del rapporto aria/combustibile.
4. I bruciatori devono essere dotati di strutture di protezione antivento.
5. ARPAE SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

			
	C	Stoccaggio Marmitte	mq 11,00
	D	Contenitori dei Propulsori	mq 50,00 mc 110,00
	E	Contenitore del Vetro	mq 15,00 mc 27,00
	F	Stoccaggio Pneumatici	mq 13,00
	G	Contenitore di Materiale Ferroso	mq 20,00
	H	Contenitore di Materiale in Alluminio	mq 20,00
	I	Contenitori di Batterie	mq 8,00 mc 7,20
	L	Deposito Paraurti e parti Plastiche	mq 115,00
	M	Area di Bonifica	mq 70,00
	N	Area di Registrazione e Cancellazione - Ufficio	mq 15,00
	O	Area di Ricambi Vari e Smontaggio Gomme	mq 75,00
	P	Pneumatici nuovi e usati recuperabili e gruppi Motopropulsori	mq 95,00
	Q	Deposito Olii Esausti in doppia vasca stagna	mq 4,00
	R	Deposito Anticongelanti in doppia vasca stagna	mq 4,00
	S	Deposito Carburanti in doppia vasca stagna	mq 8,00
	T	Deposito Veicoli in attesa di lavorazione	mq 100,00
		Stoccaggio Carcasse	mq 900,00
	U	Zona di Pressatura	mq 55,00
		Viabilità Interna	
	V	Zona di Smontaggio parti meccaniche lubrificate senza percolazione	
	Z	Stoccaggio Pacchi Carrozzeria	



Area di Proprietà
Inutilizzabile



Planimetria dell'Impianto
Scala 1:1.000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.